



Istituto Superiore di Sanità

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO Livelli I – III, Anno 2023”

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Modulo I – Scheda 1.1

Data di sottoscrizione		30 marzo 2026
Periodo temporale di vigenza		01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023
Composizione della delegazione trattante		Parte pubblica: Dott.ssa Rosa Maria Martoccia (Direttore Centrale Risorse Umane ed Economiche). OO.SS. ammesse alla contrattazione: Tutte le OO.SS. rappresentative nel comparto <i>ratione temporis</i> , incluse le RSU. Organizzazioni sindacali firmatarie:
Soggetti destinatari		Dipendenti ISS a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I-III del CCNL Comparto istruzione e ricerca nonché i dipendenti dei medesimi livelli con contratto a tempo determinato.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I–III parte normativa ed economica annualità 2023
	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	L'ipotesi di accordo risulta positivamente certificata da parte del Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 345 del 11.02.2026 circa i profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la	Con delibera del C.d.A. del 29 gennaio 2026 n. 1 e n. 2 sono stati approvati rispettivamente il Piano Triennale di Attività (PTA) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2026 – 2028.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale previsti dalle disposizioni vigenti.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009.
Eventuali osservazioni:		

II.2 – Modulo 2 Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

Le norme di legge fondamentali in materia di contrattazione collettiva integrativa sono quelle previste dall'articolo 40 e successivi, del D. Lgs. 165/2001 nonché da quanto stabilito dai CCNL di settore e da ultimo dal CCNL 2022-2024.

Le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria illustrano gli aspetti procedurali riguardanti la distribuzione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, del trattamento economico accessorio per il personale dei livelli I-III del CCNL per le annualità 2022-2024 e attestano inoltre la compatibilità dell'accordo con i vincoli derivanti da norme di legge e di contrattazione nazionale.

Preliminarmente, si rappresenta che il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 336 del 06 febbraio 2025, ha positivamente certificato la correttezza della definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio dei livelli I-III per l'annualità 2023 per il seguente importo:

FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	
ANNO 2023	3.494.179,00

L'Ipotesi di contratto integrativo è stata sottoscritta per definire le modalità di distribuzione del fondo per la contrattazione collettiva per i livelli I – III relativamente all'anno 2023. Ai fini esplicativi si riporta di seguito una breve sintesi dell'Ipotesi di Accordo sottoscritto con le OO.SS.:

L'articolo 1 individua i destinatari dell'accordo nei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I-III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca specificando che al personale a tempo determinato in servizio presso l'Istituto verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.

L'articolo 2 illustra la decorrenza dell'accordo subordinatamente al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e, come previsto dal comma 10 dell'art. 8 del CCNL

2022-2024, sancisce che conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo Contratto Collettivo Integrativo.

L'articolo 3 illustra l'importo del fondo disponibile per il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'articolo 4 definisce la ripartizione delle risorse determinate tra i differenti istituti previsti contrattualmente come riportati in tabella e dettagliatamente descritti negli articoli dell'accordo successivi.

L'articolo 5 definisce l'importo complessivo destinato a remunerare l'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo prevista dall'art. 8 CCNL 05.03.1998 biennio 1996/1997. Tale indennità, riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività proprie dei ricercatori e tecnologi, è differenziata per importo in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza così come descritto nella tabella riportata in ipotesi di accordo.

L'articolo 6 disciplina l'indennità comportante condizioni lavorative per il personale che deve confrontarsi con i rischi intesi quelli di impossibile eliminazione cui occorre fare fronte con dispositivi di protezione individuale o collettiva o che necessitano di particolari cautele. Per l'attribuzione delle classi di rischio, i Responsabili delle Strutture fanno riferimento all'attività svolta dalla Commissione istituita con D.D. 7 ottobre 1999 per la ricognizione delle attività lavorative comportanti esposizione a fattori di rischio, per la valutazione dei rischi per l'individuazione delle categorie di personale che svolgono attività rischiose.

L'indennità accessoria di cui al presente articolo è così determinata:

Personale	Servizio e unità di personale	Indennità giornaliera
Personale che utilizza dispositivi di protezione individuale nei soli giorni di effettivo utilizzo o in cui siano richieste particolari cautele	Tutto il personale interessato	Secondo le classi di rischio e gli importi di cui al contratto integrativo 2008: Classe 1 - € 2,00 Classe 2 - € 1,60 Classe 3 - € 1,20 (escluso VDT)

Al personale tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura prevista dal citato art. 26 e successive modificazioni. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni previste dal D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e successive modifiche e integrazioni. L'indennità spetta al personale tenuto a prestare la propria opera in zone controllate e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

L'articolo 7 è dedicato all'indennità di direzione strutture di particolare rilievo di cui all'articolo 9 del CCNL 5 marzo 1998 (Il biennio), confermata nei limiti e nelle modalità dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del CCNL del 21.2.2002, attribuita ai ricercatori e ai tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti. In particolare, l'indennità prevista per la Direzione di Centro è attualmente pari ad € 12.000,00 annui lordi mentre l'indennità per la Direzione di Dipartimento è pari ad € 15.000,00 annui lordi.

L'articolo 8 illustra l'importo destinato all'erogazione dell'indennità di valorizzazione professionale connessa all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo.

L'articolo 9 estende le disposizioni dell'Accordo anche al personale assunto con contratto a tempo determinato.

L'articolo 10 disciplina le competenze accessorie di tutto il personale in servizio presso il CNT e il CNS, che sono a carico del bilancio dei Centri stessi, procedendo alla disciplina dei trattamenti accessori con risorse tratte dai rispettivi capitoli di funzionamento.

L'articolo 11 prevede che le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità disciplinate dal presente Accordo verranno destinate, in misura differenziata, al personale appartenente dei livelli I - III secondo il parametro di ripartizione di cui all'art. 5 comma 6 dell'ipotesi di Accordo.

L'ipotesi di accordo per il trattamento economico accessorio che si sottopone ai Ministeri vigilanti è stata elaborata nel rispetto dei vincoli derivanti dalle seguenti norme di legge:

- circolare MEF Dipartimento della RGS, n. 25, del 19 luglio 2012 e relativi moduli applicativi;
- articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.165/2001 (Salario accessorio e sperimentazione);
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e ricerca triennio 2022-2024;
- articolo 24 del succitato CCNL 2022-2025 (Relazioni sindacali).

Il Direttore delle risorse umane ed economiche
Dott.ssa Rosa Maria Martoccia